

CAPITOLATO PER L'ASSICURAZIONE**ALL RISKS BENI CULTURALI****Lotto 5****La presente polizza è stipulata tra**

<u>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA</u>
Corso Strada Nuova, 65
27100 Pavia
Partita IVA: 00462870189
Codice Fiscale: 80007270186
CIG B8A9CC56F0

e

<u>Società Assicuratrice</u>
LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE S.E.
VIA FABIO FILZI, 29
20124 – MILANO
CF./P.IVA 07776640968

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31/12/2025
Alle ore 24.00 del :	31/12/2030

SOMMARIO

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	8
ART.1 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA	8
ART.2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE	8
ART.3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE	8
ART.4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	9
ART.5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO	9
ART.6 REVISIONE DEL PREZZO	10
ART.7 RECESSO	10
ART.8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO	10
ART.9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO	10
ART.10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	11
ART.11 ALTRE ASSICURAZIONI	11
ART.12 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA	11
ART.13 GESTIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA BROKER	11
ART.14 ONERI FISCALI	12
ART.15 FORMA DELLE COMUNICAZIONI	12
ART.16 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO	12
ART.17 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	12
ART.18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	13
ART.19 TRATTAMENTO DEI DATI	13
ART.20 COASSICURAZIONE E DELEGA	13
ART.21 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI	13
ART.22 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA E SURROGA	13
ART.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	14
ART.2 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO	14
ART.3 MANDATO DEI PERITI / LIQUIDATORI	14
ART.4 DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO	15
ART.5 ANTICIPO INDENNIZZI	15
ART.6 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	16
ART.7 RECUPERO DEGLI OGGETTI RELATIVI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO	16
ART.8 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA	16
ART.9 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEI RISCHI	16
ART.10 INDENNIZZO SUPPLEMENTARE	17
ART.1 PARTITE / SOMME ASSICURATE	18
ART.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	18
ART.3 ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	18
ART.4 LIMITI SPAZIALI E TEMPORALI	18
ART.5 ESCLUSIONI	19
ART.6 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE	19
ART.7 CASI DI FURTO E RAPINA	19
ART.8 MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI	19
ART.9 FURTO CON DESTREZZA	20
ART.10 ONORARI PERITI	20
ART.11 PARIFICAZIONE AI DANNI DA INCENDIO	20
ART.12 TERREMOTO	20
ART.13 INONDAZIONI ED ALLUVIONI	21
ART.14 SPESE DI RIMOZIONE MACERIE	21
Sezione Garanzia Trasporto beni proprietà dell'Ente Contraente	22
ART.1 CONDIZIONI PER L'EFFICACIA DELLA GARANZIA TRASPORTO	22
ART.2 ESCLUSIONE DANNI DA VIZIO, DIFETTO, INSUFFICIENZA DI IMBALLAGGIO	22
ART.3 ROTTURA OGGETTI FRAGILI	22
ART.4 RINUNCIA ALLA RIVALSA	22
ART.5 CALCOLO E PAGAMENTO DEL PREMIO	22
Sezione Garanzia "CHIODO A CHIODO"	24
ART.1 GARANZIA ATTIVA TRAMITE APPOSITA SCHEDA ALLEGATA ALLA PRESENTE POLIZZA (ALLEGATO B)	24
ART.2 SOMME ASSICURATE	24
ART.3 CONDIZIONI PER L'EFFICACIA DELLA GARANZIA GIACENZA. GESTIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA	24
ART.4 CONDIZIONI DELLA GARANZIA	25

ART.5	CALCOLO DEL PREMIO	25
ALLEGATO B)	Attivazione della Garanzia “Da chiodo a chiodo”	26
ALLEGATO C)	Lista opere per garanzia “da chiodo a chiodo”	27

SCHEDA DI POLIZZA

CONTRAENTE	Università di Pavia
SEDE LEGALE	Corso Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	Codice Fiscale: 80007270186 Partita IVA: 00462870189
ATTIVITÀ SVOLTA	
DURATA DI POLIZZA	Effetto: dalle ore 24 del 31.12.2025 Scadenza: alle ore 24 del 31.12.2030
PRIMO PERIODO DI ASSICURAZIONE	dalle ore 24 del 31.12.2025 alle ore 24 del 31.12.2026
RATE SUCCESSIVE	Annuali dal 31.12.2026
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€ 8.819,00=
IMPOSTE	€ 0,00=
PREMIO LORDO ANNUO	€ 8.819,00=
FRAZIONAMENTO	Annuale
BROKER – INTERMEDIARIO	il Broker al quale, per incarico conferito dalla Contraente, è affidata la gestione e l'esecuzione dell'assicurazione
CORRISPONDENTE/COVERHOLDER	AON SPA

Il presente contratto, emesso a seguito di procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi indetta dal Contraente a conclusione della quale è risultata aggiudicataria la Società ... è regolato:

- ✓ dal frontespizio di polizza e dalla **SCHEDA DI POLIZZA** riportanti i dati essenziali del contratto;
- ✓ dal capitolato speciale di appalto, che si riporta integralmente in allegato;
- ✓ dalle varianti al capitolato speciale d'appalto presentate in sede di offerta, approvate dal Contraente, che modificano le disposizioni al capitolato stesso e che si riportano integralmente in allegato.

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE/SCOPERTI

Per ogni sinistro verranno applicate le seguenti franchigie e/o limiti di indennizzo:

Terrorismo	Limite di indennizzo € 3.000.000,00 per sinistro/anno
Eventi Atmosferici	Limite di indennizzo € 3.000.000,00 per sinistro/anno
Inondazioni Alluvioni Allagamenti	Limite di indennizzo € 3.000.000,00 per sinistro/anno
Eventi Sociopolitici	Limite di indennizzo € 3.000.000,00 per sinistro/anno
Terremoto	Limite di indennizzo € 3.000.000,00 per sinistro/anno
Franchigia frontale	Non presente
Terrorismo	Franchigia € 50.000,00
Eventi Atmosferici	Nessuno scoperto/franchigia
Inondazioni Alluvioni Allagamenti	Nessuno scoperto/franchigia
Eventi Sociopolitici	Franchigia € 30.000,00
Terremoto	Scoperto 10% minimo € 10.000,00 massimo 50.000,00

CALCOLO DEL PREMIO LORDO ANNUO

Beni soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 esenti da imposte ai sensi della L. n. 53 del 28.02.1983:

Somma Assicurata a Primo Rischio Assoluto € 3.000.000,00 con un sottolimito per singola opera/bene assicurata/o € 1.500.000,00 Tasso imponibile 2,94%°

Pari ad un premio imponibile di Euro € 8.819,00=

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;
- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- **Società:** l'impresa assicuratrice;
- **Broker:** l'intermediario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società;
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- **per "Sinistro":** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- **Fabbricati:** l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrato ed escluso solo quanto compreso nella definizione di macchinario, attrezzature, arredamento;
- **Beni assicurati:**

oggetti d'arte o di particolare riconosciuto valore artistico e/o culturale repertoriati, fra cui in via esemplificativa ma non esaustiva strumenti musicali; disegni, dipinti, quadri, acqueforti; stampe; manoscritti; tessuti pregiati, tappeti pregiati, tappezzerie pregiate, statue, sculture, arazzi; porcellane e ceramiche, oggetti di vetro decorati e non; raccolte scientifiche, d'antichità, numismatica storica ed antica, filateliche; modelli; plastici o riproduzioni di particolare e riconosciuto valore scientifico o artistico; prototipi; pezzi unici od originali; materiali naturalistici; minerali, fossili, esemplari zoologici; vertebrati ed invertebrati; tassidermizzati; paleontologici, zoologici in alcol; erbari.

Beni bibliografici quali archivi e documenti, fotografie e collezioni, libri, riviste, manoscritti, raccolte, manuali, codici e pergamene aventi valore artistico o storico e materiale cartaceo in genere, destinati allo svolgimento delle attività dell'Assicurato.

Monete, pietre, perle, metalli preziosi, collezioni in genere.

Armi, uniformi, cimeli, medaglie, manifesti, fotografie.

arredi dei musei.

Arredi, strumenti musicali, globi.

Reperti archeologici.

Ed in generale ogni e qualsiasi oggetto o opera d'ingegno avente carattere storico e/o artistico e/o archeologico secondo quanto previsto dal T.U. sui beni culturali (D.Lgs. n.42/2004).

Tutto quanto sopra sia formanti una collezione che singoli pezzi, anche di proprietà di terzi e/o in temporaneo deposito, anche depositate a decoro nei pubblici uffici.
- **Incombustibilità:** si considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750 °C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;
- **Enti all'aperto:** impianti, macchinari, attrezzature che non sono posti sotto tetto dei fabbricati assicurati e che, per loro naturale destinazione, adempiono all'uso per cui sono stati progettati all'aperto;

- **Valore commerciale:** il prezzo corrente dell'oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato;
- **Stima accettata:** il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti;
- **Valore dichiarato:** il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro;
- **Deprezzamento:** la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.
- **Terrorismo:** si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che agiscano individualmente che per conto od in connessione a qualsiasi organizzazione o governo, connesso a scopi politici, religiosi, ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.
Si precisa che, per atti di terrorismo, non si intendono: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, compresi quelli di sabotaggio (salvo che rientranti nella definizione di terrorismo prevista dal primo comma).
- **Eventi atmosferici:** vento, vento forte, grandine, bufere, uragani, tempeste, trombe d'aria, neve, pioggia, ghiaccio, gelo, e qualsiasi altra manifestazione meteorologica.
- **Inondazione ed Alluvione:** Fuoriuscita di acqua dal normale alveo di corsi o specchi d'acqua, naturali od artificiali, con o senza rottura di argini, dighe barriere e simili.
- **Allagamento:** Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua diversi da inondazioni e/o alluvioni e/o acqua condotta.
- **Eventi Sociopolitici:** scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggio, sia che vengano perpetrati individualmente e/o in associazione, da persone dipendenti e/o non dell'Assicurato, incluse occupazioni di fabbrica e/o di locali.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella SCHEDA DI POLIZZA; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, la polizza potrà essere prorogata alle medesime condizioni economiche e normative in corso per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo appaltatore qualora si verifichino le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 per un periodo massimo di 6 mesi e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente anche nel caso in cui venga inviato il recesso annuale di cui all'articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 20 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 11 dell'allegato II.14.

Art.2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza annuale mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 3 mesi prima di ogni scadenza annuale.

Il Contraente ha facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza annuale mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 1 mese prima di ogni scadenza annuale.

In entrambi i casi è confermata la proroga di massimo 6 mesi ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 di cui all'articolo DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA.

Art.3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Il Contraente pagherà all'Intermediario incaricato:

- entro 2 mesi dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- entro 2 mesi da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- entro 2 mesi dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del

giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973, la Società dà atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008, nonché della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008 ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973, costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

Art.4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010.

Art.5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

Art.6 REVISIONE DEL PREZZO

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO e cioè al variare dell'indice ISTAT FOI in misura superiore al 15% una parte decorsi almeno 6 mesi dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare all'altra il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo suddetto e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, e degli articoli 10 comma 2 e 11 comma 5 dell'Allegato II.2 bis la revisione del premio o delle condizioni contrattuali in aumento o in diminuzione, e operano nella misura dell'80% della variazione in oggetto del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Il Contraente monitora l'andamento dell'indice ISTAT FOI con la stessa frequenza di aggiornamento dell'indice stesso. Ai fini del calcolo della variazione del rischio si utilizza l'indice ISTAT FOI disponibile al momento della rilevazione della variazione e quello corrispondente al mese di aggiudicazione dell'appalto.

La parte che ha ricevuto la segnalazione, entro 3 mesi, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate dall'altra parte, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

Art.7 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 1 mese dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO presentata dalla parte ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 1 mese dalla ricezione della controproposta.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi.

Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Art.8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 3 mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli REVISIONE DEL PREZZO e RECESSO e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo REVISIONE DEL PREZZO dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Art.9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Assicuratore o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 6 mesi.

In tal caso la Compagnia, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.

Resta comunque inteso che la facoltà di recesso non potrà essere esercitata nei primi 6 mesi dalla data di effetto della presente assicurazione.

Art.10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

Art.11 ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza o stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri. In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto, la Società provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto di cui all'art. 1910, comma 4 del Codice Civile.

Art.12 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'assicurato. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'assicurato e dalla Società.

In caso di sinistro, spetta in particolare all'assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. I terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'assicurato o dei terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi interessati che dell'assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art.13 GESTIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA BROKER

Resta inteso tra le Parti che al Broker di cui l'Associato si avvale è affidata la gestione e l'esecuzione della

presente polizza.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Esclusivamente per le comunicazioni di recesso, le parti (Contraente e Società) dovranno inviare direttamente detta comunicazione dall'una all'altra parte, mettendo per conoscenza il Broker incaricato.

In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime.

In ragione delle delega all'incasso dei premi conferita dalla Società il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker e alle persone di cui deve rispondere si considera effettuato direttamente alla Società ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D. Lgs. 209/2005.

Resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

Il Broker è tenuto a rispettare, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, quanto previsto dagli artt. 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies e 121, del D. Lgs. 209/2005 e dall'art. 65 del Regolamento IVASS n.40/2018.

La remunerazione del Broker è a carico della Società e non potrà quindi rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente.

Art.14 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art.15 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).

Art.16 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente il Foro di Pavia.

La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

Art.17 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole al Contraente e all'assicurato.

Art.18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana; laddove in esso siano richiamate norme, disposizioni regolamentari e simili, sono altresì automaticamente richiamate eventuali e successive modifiche e integrazioni. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti, comprese successive modifiche e integrazioni.

Art.19 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art.20 COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

Art.21 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art.22 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA E SURROGA

La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
- enti e aziende controllanti, controllate e collegate, nonché proprie fondazioni;
- Istituzioni di cui Contraente è parte;
- enti e associazioni non aventi scopo di lucro;
- ogni altro soggetto che l'assicurato abbia inteso salvaguardare in base ad accordi scritti;

purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) come previsto dall'art. 1914 C.C., prendere immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne l'importanza e salvaguardare i beni assicurati;
- b) qualora previsto dalla legge, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) ai sensi dell'art. 1913 C.C., darne avviso alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando l'Ufficio assicurazioni ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, posta elettronica o posta elettronica certificata, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o rubate. Mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.

Art.2 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art.3 MANDATO DEI PERITI / LIQUIDATORI

I Periti devono:

- 1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
- 2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- 3. verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 1 della presente sezione;

4. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate illese, perdute, distrutte, danneggiate;
5. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o d'evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art.4 DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, o:

- corrisponde la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro; o:
- corrisponde il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento dell'opera assicurata nella percentuale massima del 100%.

Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

Art.5 ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 2.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art.6 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorrano i casi di dolo dell'Assicurato o del Contraente.

Art.7 RECUPERO DEGLI OGGETTI RELATIVI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

Qualora a seguito di sinistro la Società abbia indennizzato l'opera danneggiata per il suo intero valore, se tale opera è di proprietà pubblica e soggetta quindi alla condizione di inalienabilità, gli eventuali residui resteranno comunque di proprietà dell'Assicurato.

Art.8 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art.9 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEI RISCHI

La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri in formato Excel così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato, indicando anche l'importo posto inizialmente a riserva);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti;
- Breve descrizione dell'evento.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art.10 INDENNIZZO SUPPLEMENTARE

Qualora a seguito di involontaria violazione degli obblighi di protezione e conservazione richiamati agli art. 160 - Ordine di reintegrazione e 163 - Perdita di beni culturali del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42, ed in attuazione rispettivamente del 5 e 3 comma degli stessi articoli, il valore del bene assicurato, o la diminuzione del valore stesso, determinato dal Ministero o dalla Commissione Arbitrale risultasse superiore all'indennizzo spettante a termini di polizza, la Società in accettazione delle predette risultanze liquiderà, in aggiunta a quanto già pagato, un indennizzo supplementare fino alla concorrenza della maggior somma dovuta col massimo, oggetto per oggetto, del 10% della somma assicurata per ogni singolo oggetto, esclusa ogni compensazione tra oggetti diversi con un massimo di € 100.000,00 per opera e di € 500.000,00 per anno assicurativo.

Le spese relative all'arbitrato sono a carico della Società fino a concorrenza di € 250.000,00.

L'indennizzo supplementare, come sopra definito, sarà corrisposto a fronte di provvedimento del Ministero Competente divenuto definitivo.

Resta ferma la facoltà di rivalsa da parte della Società nei confronti dei terzi responsabili nonché, limitatamente ai casi di colpa grave e dolo, degli Amministratori e Dipendenti del Contraente stesso.

SEZIONE GIACENZA – GARANZIA ALL RISKS

Art.1 PARTITE / SOMME ASSICURATE

Si intendono garantiti i Beni per la somma a Primo Rischio Assoluto di € 3.000.000,00 per evento ed anno assicurativo, con il seguente sottolimito per singolo bene assicurato: € 1.500.000. I Beni assicurati sono quelli relativi alle seguenti ubicazioni comprensive dei relativi Depositi:

- Museo per la Storia dell'Università, Palazzo Universitario, Strada Nuova, 65 – 27100 Pavia
- Museo della Tecnica Elettrica, via Ferrata, 6 – 27100 Pavia
- Kosmos Museo di Storia Naturale, Piazza Botta, 9 e 10 – 27100 Pavia
- Museo di Archeologia, Strada Nuova, 65 – 27100 Pavia
- Museo di Mineralogia, Dipartimento di Scienze della Terra, Via Ferrata, 1 – 27100 Pavia
- Museo Camillo Golgi, Palazzo Botta, Piazza Botta, 10 – 27100 Pavia
- Museo di Chimica (c/o Dipartimento di Chimica), Via Taramelli 12, 27100 Pavia
- Museo di Fisica (c/o Dipartimento di Fisica), Via Bassi 6, 27100 Pavia
- Orto Botanico dell'Università di Pavia, Via S. Epifanio, 14 – 27100 Pavia
- Collezione di Anatomia 'Luigi Cattaneo', Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina sperimentale e forense, via Forlanini, 8 – 27100 Pavia
- Collezioni di Matematica, Dipartimento di Matematica "Felice Casorati", via Ferrata 5 – 27100 Pavia
- Collezioni di Fisiologia, Dipartimento di Medicina Molecolare, Sezione di Fisiologia umana, via Forlanini, 6 – 27100 Pavia
- Collezioni di Istologia ed Embriologia, Dipartimento di Medicina sperimentale, Sezione di Istologia ed Embriologia generale, via Forlanini, 10 – 27100 Pavia
- Collezioni di Musicologia, Corso Garibaldi, 178 – 26100 Cremona

Art.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Nei limiti ed alle condizioni che seguono la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti che provochino, durante il periodo di validità dell'assicurazione, la perdita, la distruzione od il danneggiamento dei Beni assicurati, salvo quanto disposto dall'Art.5 Esclusioni.

Art.3 ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Per "Primo Rischio Assoluto" s'intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna ad indennizzare in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata.

Art.4 LIMITI SPAZIALI E TEMPORALI

L'assicurazione si intende prestata oltre che per la giacenza nei locali indicati nel frontespizio di polizza, anche per le eventuali movimentazioni delle opere e/o spostamenti all'interno dei locali stessi e/o tra un luogo e l'altro di quelli indicati in polizza, nonché nuove sedi da indicare preventivamente.

Art.5 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni verificatisi in occasione di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
- b) dolo del Contraente;
- c) usura dell'opera, vizio proprio, vetustà, graduale deterioramento, ruggine nonché ossidazione o corrosione intrinseca all'oggetto;
- d) danni verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) Danni causati da armi chimiche, biologiche, bio-chimiche o elettromagnetiche;
- f) Influenza di temperatura, umidità ed in genere di clima; si precisa che la garanzia comprende però le perdite e i danni derivanti da brusche variazioni climatiche, colà se conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione o condizionamento.

Resta inteso che la Società provvederà ad indennizzare qualunque tipo di danno ai Beni assicurati, riservandosi la possibilità di esercitare azione di regresso nei confronti degli eventuali responsabili nei limiti di quanto stabilito in polizza e all'Art. 15 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Art.6 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.7 CASI DI FURTO E RAPINA

La garanzia comprende i casi di furto, tentativo di furto e rapina, anche se iniziata dall'esterno, purché, nel caso di furto consumato o tentato, l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a). Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.

Sono coperti inoltre i danni cagionati ai locali o agli infissi o a quant'altro di analogo in occasione di furto o di tentato furto fino alla concorrenza di € 100.000,00 per sinistro.

Art.8 MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

L'assicurazione contro i rischi di furto è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4

m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.

Inoltre sono operanti sistemi antifurto ed antintrusione elettronici.

Pertanto - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 5%.

Art.9 FURTO CON DESTREZZA

La garanzia è estesa al furto con destrezza all'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico purché constatato e denunciato entro le 72 ore immediatamente successive all'evento stesso, ed a condizione che in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno un custode preposto ed identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso con registrazione degli eventi e che gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.

Art.10 ONORARI PERITI

La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito. La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo per sinistro e per periodo assicurativo indicato in polizza.

Art.11 PARIFICAZIONE AI DANNI DA INCENDIO

A completamento del precedente Art. 2 della presente sezione e con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del C.C., sono parificati ai danni da incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza.

Art.12 TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - subiti dagli oggetti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di quanto previsto Scheda Limiti di indennizzo, Franchigie/Scoperti.

Art.13 **INONDAZIONI ED ALLUVIONI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni causati da mareggiata.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di quanto previsto Scheda Limiti di indennizzo, Franchigie/Scoperti.

Art.14 **SPESE DI RIMOZIONE MACERIE**

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza della somma di € 500.000,00.

Sezione Garanzia Trasporto beni proprietà dell'Ente Contraente

È facoltà del Contraente richiedere l'estensione della garanzia durante il trasporto degli oggetti d'arte. La garanzia per le opere che di volta in volta verranno segnalate, inizia dal momento in cui gli oggetti stessi vengono rimossi dal loro luogo di origine per essere ivi imballati ed intraprendere il relativo trasporto. L'assicurazione prosegue durante tutto il trasporto (comprese le eventuali giacenze temporanee). L'assicurazione cessa quando gli oggetti vengono disimballati e collocati nel luogo loro destinato. La garanzia s'intende convenuta sulla base di "stima accettata"

Art.1 CONDIZIONI PER L'EFFICACIA DELLA GARANZIA TRASPORTO

La garanzia è prestata a condizione che:

- a) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato o da personale di fiducia del Contraente/Assicurato;
- b) che l'imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;
- c) nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque le strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
- d) nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi costantemente vigilati;
- e) sono esclusi i viaggi a mezzo nave, con la sola eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate

Art.2 ESCLUSIONE DANNI DA VIZIO, DIFETTO, INSUFFICIENZA DI IMBALLAGGIO

Sono esclusi i danni dovuti a difetto, vizio od insufficienza di imballaggio, ovvero tutto quanto non conforme alla così detta regola d'arte prevista per l'imballaggio e specifica per ogni tipologia di bene. Sono tuttavia assicurati i danni causati da vizi occulti dei materiali impiegati per l'imballaggio, ferma la facoltà di regresso della Società verso il fornitore dei materiali.

Art.3 ROTTURA OGGETTI FRAGILI

La garanzia è estesa alla rottura accidentale degli oggetti fragili a condizione che vengano imballati in casse, maneggiati e caricati in maniera professionale e tenendo conto della loro specifica natura.

Art.4 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia alla rivalsa nei confronti di:

- trasportatori e/o spedizionieri: purché specializzati nel settore Arte
- imballatori: purché specializzati nel settore Arte

a condizione che l'Assicurato stesso non eserciti tale facoltà. Per i vettori e/o spedizionieri la rinuncia alla rivalsa è solo per la parte di danno eccedente la loro responsabilità legale.

Art.5 CALCOLO E PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio di ogni singolo trasporto sarà calcolato applicando alle somme assicurate i seguenti tassi lordi in base a:

- Trasporto in Italia 0,015% a tratta

- Trasporto in Europa 0,018% a tratta
- Trasporto nel resto del Mondo 0,030% a tratta

La presente garanzia è prestata con un premio minimo lordo di € 350,00 per ogni viaggio.

I premi relativi a tale garanzia saranno pagati dal Contraente in sede di regolazione premio al termine di ogni annualità assicurativa, per cui la Società provvederà, al termine di ogni scadenza annuale, all'emissione di documento riepilogativo delle attivazioni richieste ed il Contraente sarà tenuto a pagare il relativo premio entro 60 giorni dalla data di ricevimento del suddetto documento

Sezione Garanzia “CHIODO A CHIODO”

Art.1 GARANZIA ATTIVA TRAMITE APPOSITA SCHEDA ALLEGATA ALLA PRESENTE POLIZZA (ALLEGATO B)

È facoltà del Contraente richiedere la copertura assicurativa di dipinti, sculture, mobili, libri antichi, argenti, oggetti di antiquariato, reperti archeologici e strumenti musicali, esclusi gioielli, oggetti in metallo prezioso (oro e platino), pietre dure, pietre preziose e tappeti salvo che si tratti di oggetti archeologici o di importanza storica ed artistica - anche di proprietà di terzi - presso:

- Esposizioni e mostre, organizzate dal Contraente o da terzi per conto del Contraente;
- Sale o luoghi per concerti nel caso trattasi di strumenti musicali

La garanzia di cui alla presente sezione viene prestata per gli oggetti descritti negli elenchi che di volta in volta, il Contraente invia alla Società (allegato C) ed inizia dal momento in cui gli oggetti stessi vengono rimossi dal loro luogo di origine per essere ivi imballati ed intraprendere il relativo trasporto. L'assicurazione prosegue durante i viaggi e le giacenze presso luoghi indicati nelle singole comunicazioni, comprese le esposizioni al pubblico. L'assicurazione cessa quando gli oggetti, compiuto l'ultimo viaggio, vengono disimballati e collocati nel luogo loro destinato.

Sono pertanto compresi i danni occorsi durante le operazioni di imballaggio e disimballaggio.

Art.2 SOMME ASSICURATE

La garanzia, convenuta su base valore dichiarato per beni di proprietà di terzi soggetti privati, e su base di stima accettata per i beni di proprietà dell'Ente assicurato o di terzi soggetti pubblici, decorre dalla data della richiesta di copertura effettuata dal Contraente, per somme assicurate non superiori ad € 1.000.000= per singola ubicazione e/o trasporto per esposizioni e giacenze presso sedi museali, esposizioni e mostre organizzate dal Contraente o da terzi per conto del Contraente, sale o luoghi per concerti, nel caso trattasi di strumenti musicali, nell'ambito del territorio italiano e dei Paesi Cee.

Per valori superiori o per altri luoghi, la garanzia decorre dopo la conferma scritta della Società.

E' facoltà dell'Ente richiedere alla Società l'emissione di certificati di assicurazione attestanti termini e condizioni della copertura assicurativa.

Art.3 CONDIZIONI PER L'EFFICACIA DELLA GARANZIA GIACENZA. GESTIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA

La garanzia di cui alla presente sezione è subordinata alla condizione che

- a) non sia permesso ai visitatori di usare, spostare, toccare, maneggiare le opere. Sono ammissibili tali operazioni effettuate esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza dal personale incaricato dall'Assicurato per l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e relativi contenitori, per l'esame ed il riordino delle opere esposte, per l'allestimento, disallestimento e manutenzione, purché tali operazioni siano espletate con la massima precisione
- b) siano in atto tutte le protezioni notificate agli Assicuratori ed indicate nella scheda di attivazione della copertura da “chiodo a chiodo” (allegato B);
- c) che nelle ore di apertura al pubblico sia presente un servizio di sorveglianza
- d) siano predisposte adeguate misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi contatto con i visitatori e le opere esposte
- e) che nelle ore di chiusura al pubblico sia attivato l'impianto antintrusione indicato nella scheda di attivazione della presente copertura da “chiodo a chiodo”, oppure sia attivato servizio di sorveglianza armato;
- f) che i mezzi di protezione e prevenzione siano mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza
- g) gli oggetti di piccole dimensioni e/o in metallo prezioso (oro, argento, bronzo, rame ecc.) siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorate a pareti e basamenti

Art.4 CONDIZIONI DELLA GARANZIA.

La garanzia è prestata nelle modalità previste – nessuna esclusa - dalla sezione “Garanzia Giacenza” e dalla sezione “Garanzia Trasporti”.

Art.5 CALCOLO DEL PREMIO

Il premio relativo ad ogni singola garanzia temporanea sarà riferito alla sottoindicata classificazione degli oggetti esposti:

- Classe A: Dipinti o disegni realizzati con tecniche tradizionali
- Classe B: sculture non fragili, mobili, libri antichi, strumenti musicali e reperti archeologici, esclusi gioielli (oro e platino), pietre dure e preziose, tappeti
- Classe C: oggetti fragili /vetro, porcellana, terracotta, gesso ecc.), tappeti che siano oggetti archeologici o di importanza storica ed artistica

Il premio di ogni singola applicazione sarà calcolato applicando quindi:

- **Classe A:** un tasso lordo dello 0,022% alla somma assicurata per ogni mese o frazione di mese;
- **Classe B:** un tasso lordo dello 0,025% alla somma assicurata per ogni mese o frazione di mese;
- **Classe C:** un tasso lordo dello 0,037% alla somma assicurata per ogni mese o frazione di mese;

I premi relativi a tale garanzia saranno pagati dal Contraente in sede di regolazione premio al termine di ogni annualità assicurativa, per cui la Società provvederà, al termine di ogni scadenza annuale, all'emissione di documento riepilogativo delle attivazioni richieste ed il Contraente sarà tenuto a pagare il relativo premio entro 60 giorni dalla data di ricevimento del suddetto documento.

ALLEGATO B) Attivazione della Garanzia “Da chiodo a chiodo”

NOME DELL'ESPOSIZIONE		
LUOGO DELL'ESPOSIZIONE, COMPLETO DI INDIRIZZO, CAP, CITTÀ		
MISURE DI SICUREZZA DEI LOCALI ESPOSITIVI	▪ TIPOLOGIA IMPIANTO DI ALLARME (VOLUMETRICO, PERIMETRALE, ECC): ▪ COLLEGAMENTO CON AUTORITÀ/VIGILANZA PRIVATA ▪ TIPOLOGIA DEL COLLEGAMENTO (PONTE RADIO, ECC): ▪ IMPIANTO ANTINCENDIO AUTOMATICO / ESTINTORI	SI / NO SI / NO
DURATA DELL'ESPOSIZIONE		
DURATA DELLA COPERTURA	ORE 24 DEL / ORE 24 DEL	
MODALITÀ DI TRASPORTO (AEREO, MARITTIMO, FERROVIARIO, TERRESTRE)		
NOMINATIVO TRASPORTATORE		
SOMMA ASSICURATA		
LISTA OPERE	COME DA ALLEGATO C)	

ALLEGATO C) Lista opere per garanzia “da chiodo a chiodo”

Proprietario / Prestatore (completo di indirizzo, cap, città, nazione)	Trasportatore	Autore	Titolo / Anno	Materia / Tecnica	Misure / peso	Valore Euro

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

COMUNICAZIONE AL CONTRAENTE / ASSICURATO

L'assicuratore della presente polizza è Liberty Mutual Insurance Europe SE (LMIE).

Dal 1 marzo 2019, LMIE ha trasferito la sede legale dal Regno Unito in Lussemburgo.

Con effetto dal 01 marzo 2019, le informazioni aziendali sono le seguenti:

Ragione sociale	Liberty Mutual Insurance Europe SE
N. registro imprese	B232280 (Registre de Commerce et des Sociétés)
Sede legale	5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg
Autorità di vigilanza	Commissariat aux Assurances, 11, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Qualsiasi comunicazione riguardante la presente polizza, incluse quelle per pretese o reclami, potrà essere indirizzata a:

- (i) Il vostro broker (tutti gli assicurati);
- (ii) La nuova sede sociale di LMIE in Lussemburgo (tutti gli assicurati); or
- (iii) La sede secondaria di LMIE che ha emesso la vostra polizza (nel caso la vostra polizza sia stata emessa a mezzo di una sede secondaria di LMIE nell'Area Economica Europea o in Svizzera);

LMIE è autorizzata e regolata dal Commissariat aux Assurances lussemburghese in sostituzione della Prudential Regulation Authority (PRA) e della Financial Conduct Authority (FCA). Essendo LMIE ora domiciliata in Lussemburgo, i reclami riferiti all'attività di LMIE potranno essere indirizzati ai seguenti organi:

Il Commissariat aux Assurances;

Il Servizio di Mediatore Nazionale per i consumatori (Service national du Médiateur de la consommation); Il

Médiateur en assurance.

Qualora siate degli assicurati situati fuori dal Lussemburgo, se consentito dalle vostre leggi nazionali, potrete anche indirizzare i vostri reclami agli organi competenti della vostra nazione.

Né l'assicuratore né l'assicurato avranno il diritto di risolvere la presente polizza, o prendere qualsiasi altra iniziativa, né i diritti ed obblighi delle parti cambieranno in alcun modo, in conseguenza del verificarsi di qualsiasi circostanza sopra descritta.

INFORMATIVA PRIVACY

Come Liberty Specialty Markets tratta i Tuoi dati personali

Liberty Specialty Markets prende sul serio la protezione dei Tuoi dati personali e si impegna a proteggere la Tua privacy.

Il nostro gruppo comprende un certo numero di società. La specifica società nell'ambito di Liberty Specialty Markets che è "Titolare" del trattamento dei Tuoi dati personali sarà l'organizzazione con cui hai stipulato la polizza, come specificato nella documentazione che Ti viene fornita. In caso di incertezza puoi anche contattarci in qualsiasi momento scrivendo a dataprotectionofficer@libertyglobalgroup.com o per posta a Data Protection Officer, Liberty Specialty Markets, 20 Fenchurch Street, London EC3M 3AW, UK.

Per poter fornire i nostri servizi assicurativi, gestire eventuali richieste di indennizzo o reclami e prevenire e individuare frodi, dobbiamo raccogliere e trattare dati personali. Il tipo di dati personali che raccogliamo dipende dal nostro rapporto con Te: ad esempio, in qualità di contraente, terzo danneggiato o testimone di un incidente i Tuoi dati saranno utilizzati anche per attività aziendali e di gestione, quali gestione finanziaria e analisi. Ciò può comportare la condivisione dei Tuoi dati con - e la raccolta di Tuoi dati da - società del nostro gruppo e terzi, quali broker, agenzie di riferimento per il credito, gestori di sinistri e periti liquidatori, riassicuratori, consulenti professionali, le nostre autorità di vigilanza o le agenzie di prevenzione delle frodi. Raccogliamo inoltre dati personali sui nostri fornitori e partner commerciali (come i broker) ai fini della gestione aziendale e dello sviluppo delle relazioni.

Per ulteriori informazioni su come i Tuoi dati personali sono trattati e sui Tuoi diritti Ti preghiamo di consultare l'Informativa Privacy disponibile all'indirizzo www.libertyspecialtymarkets.com/privacy-cookies. Ti preghiamo di contrattarci ai recapiti sopra indicati se desideri una copia cartacea della Informativa Privacy.

CONSENSO NEI MODULI DI PROPOSTA – POLIZZE EU

Se presenti una richiesta di indennizzo in base a questa polizza possiamo avere necessità di trattare dati, in relazione a da te di una persona appartenenti a categorie particolari, per gestire e pagare la richiesta. Ti chiederemo di confermare che hai ottenuto il consenso della persona per trattare tali dati quando presenti una richiesta di indennizzo.

Nota: se non riceviamo tale conferma potremmo non essere in grado di dare seguito alla richiesta.

CONSENSO NELLA POLIZZA– POLIZZE EU

Se ci fornisci dati di un'altra persona devi informarla che ci fornisci i suoi dati, mostrarle una copia di questa Informativa e chiedere il suo consenso al trattamento da parte nostra dei suoi "dati appartenenti a categorie particolari". I dati appartenenti a categorie particolari sono dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, a condanne penali, dati genetici, dati biometrici.

Le finalità per le quali trattiamo tali dati appartenenti a categorie particolari includono fornirti la copertura assicurativa, gestire richieste di indennizzo e la prevenzione di reati. Maggiori informazioni sul trattamento dei Tuoi dati personali sono forniti dalla nostra Informativa Privacy disponibile all'indirizzo www.libertyspecialtymarkets.com/privacy-cookies.

Necessitiamo inoltre di condividere tali dati con terzi quali intermediari, assicuratori, riassicuratori, liquidatori, periti, subappaltatori, nostri affiliati e alcuni organismi regolatori che possono richiedere dati personali per le finalità descritte nella Informativa Privacy.

☐ Acconsento al trattamento dei dati appartenenti alle categorie particolari da Me fornite e alla comunicazione di questi dati a intermediari, assicuratori, riassicuratori, liquidatori, subappaltatori, nostre affiliate e ad alcuni organismi di vigilanza ai fini dell'emissione della polizza

Nota: Se non otteniamo il Tuo consenso al trattamento di questi dati, non saremo in grado di fornire la tua polizza. Hai il diritto di revocare il tuo consenso in qualsiasi momento. Tuttavia, la revoca del consenso potrebbe comportare il fatto che non siamo in grado di continuare a gestire la tua polizza, il che significa che la tua polizza potrebbe essere cancellata.